

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MARZO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	637	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Collocamento nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici del personale tecnico di ruolo speciale transitorio degli Istituti e delle scuole di istruzione tecnica (2356)	638	PITZALIS 643, 644, 645, 647
PRESIDENTE	638	RUSSO SALVATORE 643
MAROTTA VINCENZO, <i>Relatore</i>	638	ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 644, 647
CODIGNOLA	638	CAIAZZA 644
Disegno di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):		CODIGNOLA 644, 645
Istituzione in Pisa della scuola superiore per scienze applicate « Antonio Pacinotti » (1707)	639	ROFFI 644, 648
PRESIDENTE 639, 641, 642, 646		CERRETI ALFONSO 645
FRANCESCHINI 639, 640, 642		ROMANATO 645, 646
SERONI 639, 640, 641, 642		DE GRADA 646
PITZALIS 640		LIMONI 647
CAIAZZA, <i>Relatore</i> 640		Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):
CODIGNOLA 641, 642		GAGLIARDI ed altri: Provvidenze per la lotta anti-termitica (<i>Urgenza</i>) (1257) 648
REALE GIUSEPPE 641, 642		PRESIDENTE 648, 649, 650
RUSSO SALVATORE 641		GAGLIARDI 648
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 642		LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> 649
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		MARANGONE 649
FUSARO ed altri: Valutazione del miglior voto d'esame conseguito in concorsi a cattedre per l'insegnamento medio ai fini degli incarichi e supplenze e della valutazione dei titoli nei concorsi (2032) 642		ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 649
PRESIDENTE 642, 643, 646, 647, 648		Votazione segreta:
BALDELLI, <i>Relatore</i> 642, 646		PRESIDENTE 650

La seduta comincia alle 10,10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Gagliardi partecipa senza voto deliberativo alla seduta per la discussione della proposta di legge n. 1257, di cui è proponente.

Discussione del disegno di legge: Collocamento nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici del personale tecnico di ruolo speciale transitorio degli Istituti e delle scuole di istruzione tecnica (2356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Collocamento nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici del personale tecnico di ruolo speciale transitorio degli Istituti e delle scuole di istruzione tecnica ».

Il relatore, onorevole Marotta, ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROTTA VINCENZO, *Relatore*. Per l'articolo 13 del decreto legge 7 maggio 1948, n. 1127, i sottocapi officina, i sottotecnici agrari e le sottomaestre di laboratorio di ruolo ordinario in possesso di determinati requisiti ottennero l'iscrizione nei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili. Anche il personale tecnico non di ruolo ha usufruito di questo beneficio. Ma queste disposizioni non contemplano il personale tecnico dei ruoli speciali transitori; quindi, con il disegno di legge in discussione si intende ovviare a questa sperequazione.

L'articolo 1 stabilisce i requisiti di cui gli interessati devono essere in possesso per ottenere l'iscrizione.

Con l'articolo 2 si richiamano le norme che regolano il trattamento economico, e si dispone l'estensione al personale interessato delle norme dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modificazioni, per il passaggio degli insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio nei corrispondenti ruoli ordinari.

Una volta acquisito lo *status* di insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio, i beneficiari del presente disegno di legge potranno usufruire di tutte le provvidenze già disposte per il personale di ruolo speciale transitorio in genere.

Il provvedimento non comporta alcun onere immediato per lo Stato, in quanto il personale di cui trattasi sarà assegnato ai posti vacanti di ruolo ordinario delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili, mentre nessuna istituzione di posti è prevista in luogo dei posti di sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio, che vengono soppressi.

Pertanto sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Informo che la V Commissione ha espresso parere favorevole.

CODIGNOLA. Non vorrei che si creasse una differenza di impostazione, che verrebbe a pesare, poi sul preannunciato disegno di legge governativo concernente i professori fuori ruolo. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se non ritenga opportuno abbinare i due provvedimenti. Non credo che il ritardo possa danneggiare questi tecnici.

PRESIDENTE. Si tratta di un cambiamento di ruolo. Non riguarda la sistemazione dei fuori ruolo di una determinata categoria.

CODIGNOLA. Sono insegnanti non di ruolo che vengono ammessi in ruolo.

MAROTTA VINCENZO, *Relatore*. Sono sottocapi officina: è un'altra cosa!

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I sottocapi officina e le sottomaestre di laboratorio iscritti nei ruoli speciali transitori, che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina e di maestre di laboratorio, o abbiano conseguito in uno dei predetti concorsi almeno sessanta punti con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame, ovvero abbiano esercitato lodevolmente, per non meno di sei anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni proprie degli insegnanti tecnico-pratici, sono iscritti nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili e vengono assegnati ai posti di ruolo ordinario, che risultino vacanti in tali scuole alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione di cui sopra è subordinata alla presentazione di una « dichiarazione di idoneità », da rilasciarsi dal capo della scuola presso cui si presta servizio, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione e decorrerà dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(E approvato).

ART. 2.

Il trattamento economico del personale iscritto nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici per effetto della presente legge è regolato dalle norme contenute nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799 e successive modificazioni sono estese, in quanto applicabili, al personale di cui al precedente comma, che avrà compiuto con esito favorevole il prescritto periodo di prova.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Istituzione in Pisa della scuola superiore
per scienze applicate « Antonio Pacinotti »
(1707).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione in Pisa della scuola superiore per scienze applicate « Antonio Pacinotti » ».

FRANCESCHINI. Mi permetto di chiedere alla Commissione e in particolare ai colleghi dell'opposizione, se essi non vogliono discutere questa leggina relativa alla scuola « Antonio Pacinotti », unitamente alla leggina sul collegio universitario « Don Mazza » di Padova. Si tratta di due collegi universitari: uno istituito e funzionante di fatto a opera dello Stato a Pisa, già dal 1951; l'altro, come i colleghi benevolmente ricordano, è un collegio universitario, istituito a Padova con tutti i crismi dell'ente morale, vigilato dall'Università di Padova, e funzionante non già a cura dello Stato, ma per iniziativa dell'opera « Don Mazza » di Verona, trasferitasi a Padova e retta dal sacerdote don Tosi.

Per quest'ultima proposta di legge, di cui ebbi l'onore di essere relatore, fu richiesta dall'opposizione la rimessione all'Assemblea.

Oggi noi ci troviamo a discutere, in sede legislativa, sull'istituzione in Pisa della scuola superiore per scienze applicate « Antonio Pacinotti », che non è altro che un collegio universitario con determinate finalità.

Io chiedo ai colleghi se non credono di voler rivedere la loro decisione e consentire che sia restituita alla sede legislativa la proposta di legge concernente il collegio « Don Mazza », che, come è noto, è stata già approvata dal Senato, affinché si possa discuterla insieme

al disegno di legge governativo, che concerne la scuola superiore « Antonio Pacinotti », in una sistematica iniziativa di collegi universitari. Collegi statali, collegi non statali, ma in sostanza le funzioni sono analoghe, l'utilità è quella ben nota; le relazioni dell'Università di Pisa per la « Pacinotti » e dell'Università di Padova per la « Don Mazza » sono favorevoli. Per quella di Pisa si chiede il totale finanziamento dello Stato; per quella di Padova si chiede un contributo dello Stato pari al 7-8 per cento.

Ciò onorevole Presidente, consentirà di esprimere il nostro parere in ordine sia all'uno che all'altro provvedimento, avendo innanzi un quadro completo.

SERONI. Signor Presidente, non condivido la proposta del collega Franceschini, in quanto non riesco a vedere una analogia fra il disegno di legge riguardante l'istituzione della Scuola superiore per scienze applicate « Antonio Pacinotti » in Pisa e la proposta di legge concernente la concessione del contributo dello Stato al collegio universitario di don Mazza: per la prima legge ci troviamo di fronte ad una istituzione vera e propria, tanto che la relazione governativa del disegno di legge dice chiaramente che, approvando questo disegno di legge, la Scuola superiore per le scienze applicate « Antonio Pacinotti » viene iscritta tra gli istituti d'istruzione superiore con ordinamento speciale, con una fisionomia in gran parte simile a quella della scuola normale superiore: si tratta di una istituzione universitaria e non di un collegio universitario.

Non ritengo di poter accettare l'invito rivolto dall'onorevole Franceschini di abbinare la proposta di legge che vuol autorizzare un finanziamento statale al collegio di Don Mazza con questo disegno di legge, trattandosi — a me sembra — di due argomenti completamente diversi; pertanto la nostra parte mantiene la richiesta di rimessione in aula della proposta di legge relativa al collegio universitario di Don Mazza, richiesta che fu fatta non tanto per la istituzione in sé stessa, ma in vista della questione più generale riguardante il finanziamento statale alle istituzioni private, in questo caso in campo universitario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda questa distinzione vi è una terminologia non molto precisa. Il collegio universitario è il luogo ove gli studenti vengono accolti, soddisfatti nel vitto ed aiutati. La scuola Normale di Pisa sembra oggi il paradigma dei collegi all'inglese, che si vogliono istituire.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1961

SERONI. Non mi pare che si possa parlare soltanto di collegio riguardo alla scuola Pacinotti di Pisa: si tratta di un istituto parallelo della scuola normale di Pisa, che non ha nulla in comune con il collegio « Don Mazza », che ha carattere assistenziale.

Non possiamo accettare, onorevole Franceschini, la richiesta di discutere contemporaneamente su di un collegio universitario, o meglio su di una scuola superiore dello Stato e su di un collegio universitario privato o di enti religiosi; per quest'ultimo ci opponemmo a suo tempo e ne chiedemmo la rimessione in aula: sarebbe contraddittorio ritornare oggi su decisioni che prendemmo allora e addirittura aggraveremmo la situazione, in quanto dovremmo abbinare la discussione di quel provvedimento con la questione dell'istituzione di una scuola statale.

Non ci sentiamo di accogliere l'invito dell'onorevole Franceschini, mentre preghiamo di sollecitare la discussione del disegno di legge, che è atteso in Toscana ed a Pisa e che non incontra opposizioni sostanziali.

PITZALIS. Conviene con l'onorevole Seroni che questa legge prevede la istituzione di una scuola superiore universitaria, ma questa legge prevede anche la istituzione ed il funzionamento di un convitto annesso, il quale per quanto integri questo istituto superiore, funziona praticamente come il collegio di Don Mazza, né quest'ultimo, onorevole Seroni, è un convitto religioso, come lei ha detto.

Nel convitto annesso alla scuola superiore Antonio Pacinotti — e su questo richiamo l'attenzione dei colleghi — si accettano anche laureati per corsi di perfezionamento, di aggiornamento e quindi presenta alcuni aspetti che riguardano la vita universitaria, che si possono avvicinare a quelli di una scuola superiore.

Per tale convitto nella legge è contenuta una tabella, che prevede il pagamento a carico dello Stato dei camerieri, del cuoco ecc.: è una istituzione convittuale che ha la stessa struttura dell'istituto di Don Mazza, il quale, nonostante la sua origine religiosa, ha tutte le caratteristiche di un convitto universitario, di un istituto universitario.

La legge riguardante la scuola di don Mazza non aveva potuto avere il suo corso per delle valutazioni particolari, che erano state fatte, ma poiché ora la legge relativa alla scuola Pacinotti di Pisa, che ha la sua importanza, per un aspetto particolare prevede la soluzione di un problema, che è identico a quello del collegio di don Mazza, io mi asso-

cio alla proposta di abbinare la discussione dei due provvedimenti.

FRANCESCHINI. Le ragioni, che ho esposto e che sono state tanto bene ripetute e integrate dall'amico onorevole Pitzalis, mi spingono ad insistere nella mia proposta, per discutere insieme questi provvedimenti e per esaminare insieme l'istituto fondamentale dei collegi universitari.

E nessuna occasione migliore che quella di prendere in considerazione l'istituto di Pisa e il collegio di Padova, ambedue di fatto funzionanti; finalità identiche, analogia di corsi per laureati e per studenti, interni nel collegio don Mazza, esterni presso l'università; professori universitari di ruolo che fanno lezione e nell'una e nell'altra delle due istituzioni. Nell'insistere sull'analogia profonda fra questi due provvedimenti, darei questa scelta alla Commissione: se i firmatari ritengono di non insistere per la rimessione all'Assemblea della proposta di legge n. 976 dei senatori Merlin ed altri, possiamo entro breve tempo, in questa Commissione, discutere i due provvedimenti in sede legislativa; in caso contrario rimettiamo in Assemblea anche il disegno di legge per l'istituzione a Pisa della scuola superiore « Pacinotti », con la preghiera eventuale al Presidente di abbinare l'esame dell'uno e dell'altro provvedimento in sede referente.

CAIAZZA, *Relatore*. La discussione che si è avuta in occasione dell'esame della proposta di legge per il collegio « Don Mazza » ebbe aspetti non del tutto simpatici. Simpatici o non simpatici, la situazione è tale che noi non approviamo che si assumano delle posizioni nei riguardi del collegio « Don Mazza », tenendo presente semplicemente la natura di quel collegio e soprattutto come è sorto, con quali limiti è sorto e come funziona. Perché riteniamo che dovere nostro sia guardare sì le istituzioni, ma più che le istituzioni, i soggetti del beneficio che alle istituzioni sono legati e i soggetti sono gli studenti. Se vogliamo una politica di assistenza, la politica di assistenza non è fatta agli istituti, ma agli studenti, e agli studenti non possiamo negare la libertà di scegliere lo strumento che loro ritengono più idoneo a realizzare le proprie aspirazioni.

Io, come relatore di questo disegno di legge, già espressi parere favorevole e pregai i colleghi di approvarlo.

Naturalmente di fronte alle nuove richieste fatte dall'onorevole Franceschini, io non posso non riconoscere valide le argomentazioni che ha portato. Non posso non ricono-

scere valido, soprattutto, un atteggiamento della parte che chiese a suo tempo la rimessione in Aula del disegno di legge riguardante il contributo al collegio universitario « Don Mazza ». È chiaro, di fronte ad una posizione di questo genere — che l'onorevole Codignola qualifica come una posizione politica — che non possiamo dimenticare come anche questa parte abbia una sua posizione politica. Politica per politica, se è valida quella dell'altra parte, è valida anche quella della nostra parte.

CODIGNOLA. L'onorevole Franceschini mette questa Commissione di fronte a una scelta veramente nuova. L'onorevole Franceschini ci dice: o richiamare in Commissione un provvedimento che è stato inviato all'Assemblea, ovvero abbinarlo in Aula col provvedimento che stiamo ora discutendo. Io non so se questa procedura possa essere approvata, anche perché contempla un principio molto grave. Praticamente, in questo modo, la nostra Commissione non avrebbe piena autonomia nel proprio lavoro, ma sarebbe predeterminata da precedenti che si sono manifestati nella Commissione stessa su altri provvedimenti.

Dobbiamo far presente poi che esiste un problema di procedura parlamentare. L'esame di questo provvedimento n. 1707 è stato iniziato il 10 febbraio dell'anno scorso. Fu rinviato per un nuovo esame al 5 ottobre 1960; fu nominato un comitato di studio, di cui faceva parte anche l'onorevole Franceschini, il quale, come del resto anche noi, presentò degli emendamenti. Evidentemente tutto questo si è verificato dopo che era avvenuta la rimessione in Assemblea della proposta di legge n. 976. E allora non comprendo come l'onorevole Franceschini faccia solo ora questo invito così strano.

D'altra parte quello che noi oggi abbiamo all'ordine del giorno è un disegno di legge governativo. Il provvedimento concernente la scuola « Antonio Pacinotti » è stato presentato dal Governo, perché il Governo si è reso conto della necessità di sistemare legislativamente in modo definitivo il funzionamento della scuola superiore « Pacinotti » di Pisa, secondo voti che sono stati espressi nel mondo universitario ed economico, secondo necessità della città di Pisa. Non credo che il Governo abbia alcuna ragione di cambiare avviso e comunque chiedo al rappresentante del Governo di volerci far conoscere il proprio parere al riguardo.

PRESIDENTE. Non è il Governo che chiede la rimessione in Assemblea.

CODIGNOLA. Non ha importanza. Noi ci troviamo di fronte a questa situazione. Un provvedimento, rappresentato dalla proposta di legge del senatore Merlin e altri, viene in qualche modo a bloccare l'iter legislativo di un provvedimento presentato dal Governo. È un fatto veramente nuovo. Il Governo propone l'istituzione di una scuola superiore, di un istituto universitario di Stato, mentre la proposta n. 976 vuole il finanziamento parziale di un istituto che non è dello Stato. Cosa pensa il Governo del fatto che un suo disegno di legge possa essere bloccato da una proposta di legge di alcuni parlamentari della maggioranza e che si riferisce a un istituto non governativo, mentre il disegno di legge riguarda una istituzione statale?

PRESIDENTE. Il Governo risponderà come meglio crede. Peraltro voglio cercare di chiarire i termini della questione: c'è una parte della Commissione che intende proporre la rimessione all'Assemblea del provvedimento in discussione, qualora l'altra parte non consenta a ritirare la richiesta di rimessione all'Assemblea della proposta di legge n. 976.

La richiesta di rimessione non significa contrarietà al disegno di legge presentato dal Governo, ma un mezzo per discutere insieme i due provvedimenti.

SERONI. È chiaro, signor Presidente, che la rimessione in Assemblea è un mezzo normale, previsto dal regolamento, e che non condividiamo l'apprezzamento fatto'altra volta dall'onorevole Reale, il quale ritiene che la rimessione in Aula costituisca violenza morale.

REALE GIUSEPPE. Non ho mai chiesto la rimessione in Aula.

SERONI. Il secondo termine dell'alternativa proposta dall'onorevole Franceschini consiste nel minacciare la rimessione in Assemblea nel caso che non richiamiamo il progetto di legge sulla « Don Mazza ». La richiesta dell'onorevole Franceschini è fatta di due termini. Al primo termine rispondiamo che la rimessione in Aula è un mezzo normale. Al secondo termine ci opponiamo, perché più guardo il disegno di legge governativo e più mi persuado che l'affinità tra le due situazioni non sussiste, anche perché la direzione del collegio è affidata al rettore dell'università di Pisa. Noi siamo costretti a insistere nel rifiuto a richiamare dall'Aula la proposta di legge n. 976.

RUSSO SALVATORE. I nostri colleghi sono propensi a mandare in Aula il disegno di legge in discussione, ma stiano attenti, perché costituiscono un precedente. Finora cose

simili non si erano presentate. Appena si presenterà un disegno di legge per esempio, riguardante l'edilizia universitaria del Politecnico di Palermo, si dirà che bisogna abbinarlo ad un altro provvedimento che riguarda l'Università di Roma.

SERONI. Prego il rappresentante del Governo di voler far conoscere la sua opinione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Seroni, il Governo è di fronte a un problema che esula dalla sua diretta competenza, perché se la Commissione decide in un certo senso, il Governo si deve rimettere.

Il Governo ha interesse affinché questo disegno di legge sia approvato il più presto possibile, in quanto l'ha presentato, ha sollecitato taluni emendamenti e lo ritiene valido e utile per l'interesse dell'Università di Pisa e di quel particolare istituto. Però il Governo, al Senato, ha dato anche il suo parere favorevole all'altra legge, la cui approvazione sarebbe quanto mai utile per l'incremento delle attività universitarie in Padova. Il Governo sarebbe lieto che la Commissione potesse effettivamente risolvere i due problemi contemporaneamente in questa sede e con la maggiore rapidità possibile. Se il Governo può esprimere un suo parere particolare, suggerirebbe all'opposizione di considerare molto attentamente la possibilità di fare questo abbinamento e aprire un'ampia discussione su ambedue le leggi, in modo da risolvere contemporaneamente questi due problemi, che sono ugualmente interessanti.

FRANCESCHINI. Si potrà fare qui, fra tecnici, invece che in Aula, l'esame dei due provvedimenti in sede referente. Ma se potessimo farlo in sede legislativa sarebbe meglio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il rappresentante del Governo ha mosso loro un appello. Dobbiamo sempre discutere l'uno e l'altro provvedimento. In sede legislativa abbiamo la possibilità di fare un esame più profondo.

CODIGNOLA. Perché rivolge questo appello a noi? Lo rivolga all'onorevole Franceschini.

PRESIDENTE. Onorevole Codignola, io, come Presidente, prendo gli appelli da dove vengono. È stato rivolto a loro, e loro mi rispondono di no.

Mi giunge ora da parte dell'onorevole Franceschini la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in discussione, a nome di un quinto dei membri della

Commissione, e corredata dal prescritto numero di firme.

Poiché i firmatari risultano presenti, la discussione è sospesa. Il disegno di legge sarà rimesso all'Assemblea.

REALE GIUSEPPE. Desidero fare una precisazione per fatto personale. Sarò brevissimo. Io pensavo che le dichiarazioni da me fatte in una precedente seduta ed alle quali si riferiva poco fa l'onorevole Seroni, fossero chiare nelle loro finalità. Il mio intervento fu di una sospensiva sull'ordine del giorno allora in discussione, non di deferimento in Aula. È una cosa diversa da quanto mi si è voluto attribuire.

Quanto alla rimessione all'Assemblea mi pare di potere affermare che da parte nostra non è mai mancata la comprensione, e là dove noi insistiamo una volta, altri hanno insistito per molte e molte volte.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fusaro ed altri: Valutazione del miglior voto d'esame conseguito in concorsi a cattedre per l'insegnamento medio ai fini degli incarichi e supplenza e della valutazione dei titoli nei concorsi (2032).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fusaro, Colleselli e Bardelli: « Valutazione del miglior voto d'esame conseguito in concorsi a cattedre per l'insegnamento medio ai fini degli incarichi e supplenze e della valutazione dei titoli nei concorsi ».

Il relatore, onorevole Baldelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

BALDELLI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in discussione si propone di stabilire un nuovo criterio nella valutazione dei risultati degli esami di abilitazione nei concorsi a cattedre per le scuole medie.

Come i colleghi sanno, l'attuale regolamentazione stabilisce che ai fini della inclusione in graduatorie provinciali per incarichi e supplenze ed ai fini di successivi concorsi viene tenuto conto del voto conseguito nel primo esame. Questa prassi potrebbe essere ritenuta equa in linea di massima, ove non comportasse, come comporta attualmente, degli inconvenienti pratici, determinando situazioni assai sperequate fra gruppi e gruppi di personale docente.

Mi spiegherò meglio con un esempio: i colleghi sanno che fino ad un'epoca molto

recente si faceva una prova unica d'esame sia per il conseguimento dell'abilitazione e sia per l'accesso alle cattedre, per cui un giovane laureato appena uscito dall'università in genere riusciva a classificarsi con una votazione non molto elevata, mentre ripetendo la prova in successivi concorsi a cattedre, poteva accadere che egli conseguisse votazioni anche superiori. Però ai fini delle graduatorie per incarichi e supplenze e dei vari provvedimenti che hanno disposto l'immissione nei ruoli e per altri che si annunciano nel prossimo futuro, è valutata soltanto la votazione conseguita nel primo esame: ciò fra l'altro può provocare sperequazioni tra un candidato, che, ad esempio, abbia sostenuto un esame di abilitazione dieci anni dopo la laurea, conseguendo in questo esame una votazione superiore a quella conseguita da un candidato uscito dall'università nella stessa epoca, ma che abbia sostenuto l'esame un anno dopo la laurea.

La questione diventa di maggior attualità in vista dei provvedimenti di cui abbiamo notizia, già deliberati dal Consiglio dei ministri, che faranno luogo ad un sistema particolare per la immissione in ruolo del personale di ruolo della scuola secondaria.

La presente proposta di legge tende a creare una procedura più semplice e più logica di quella prevista dalla legislazione vigente per far sì che ai fini delle graduatorie provinciali per incarichi e supplenze agli interessati possa essere riconosciuto il diritto di valersi del miglior voto conseguito nei vari concorsi sostenuti.

La situazione attuale è una situazione di disagio e di disparità, che in molte circostanze rappresenta un motivo di grave lesione di interessi e di diritti, cosicché io inviterei la Commissione ad approvare questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

La proposta di legge intende dare ai candidati ai concorsi a cattedre la possibilità di valersi dei migliori voti, che hanno ottenuto in tutti i concorsi, cui hanno preso parte.

PITZALIS. Devo confessare umilmente che non mi è completamente chiaro il contenuto di questa proposta di legge.

Ho ascoltato la relazione e intendo soffermarmi su alcune considerazioni di carattere giuridico, per le quali vorrei che mi fosse dato un chiarimento, affinché io possa votare con coscienza.

Secondo la legislazione attuale per l'abilitazione all'esercizio della professione si so-

stiene un esame di abilitazione all'insegnamento, che dà la facoltà di insegnare certe materie in determinati tipi di scuola.

Il principio fondamentale di questo sistema è che l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione si deve fare una volta sola e che non possa essere ripetuto. Se si ripete l'esame di concorso, si può conseguire un titolo soltanto ai fini dei concorsi a cattedre e degli incarichi e supplenze, ma l'esame di abilitazione non si può ripetere, e il titolo che ne consegue non può essere modificato dal voto del successivo esame di concorso.

Penso che modificare il sistema della abilitazione all'insegnamento sia una cosa molto delicata, né vale la considerazione che non vi è attinenza fra questo tipo di esame e gli altri esami di abilitazione all'esercizio della professione. Se vogliamo valutare i migliori risultati ottenuti in successivi esami di concorso, questo lo possiamo fare, ma non possiamo modificare la struttura che deriva dal principio per cui ognuno sostiene una volta sola l'esame di abilitazione.

PRESIDENTE. Nella proposta di legge questo non è detto.

PITZALIS. Non è detto, ma così mi sembra che vada interpretata.

RUSSO SALVATORE. Il fondamento di questa legge incontra dei limiti di giustizia morale!

Ripetutamente sono stato sollecitato a presentare una simile proposta di legge, ma mi si è obiettato quanto ha detto ora il collega Pitzalis: che cioè l'abilitazione è conseguita con un determinato voto, che non può essere modificato in quanto l'abilitazione come tale non si può ripetere.

Debbo notare peraltro che nel testo del provvedimento non si fa nessun accenno alle abilitazioni decentrate, ma solo si parla di « valutazione del miglior voto d'esame conseguito in concorsi a cattedre per l'insegnamento medio ai fini degli incarichi e supplenze e della valutazione dei titoli nei concorsi ».

Ma mentre il criterio era esatto quando l'esame di abilitazione era congiunto ai concorsi a cattedre, oggi occorre tener conto che l'esame di abilitazione è autonomo e precede il concorso a cattedre.

Perciò ritengo che la formulazione della proposta di legge vada modificata.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, io ritorno su quanto ho detto un momento fa. Non legga la relazione, che non è la legge; la relazione è introduttiva alla legge. Legga il testo della proposta di legge. Non si parla affatto di abilitazione; il provvedimento non

intende mutare nulla in materia di abilitazione. Stabilisce invece che l'interessato può avvalersi di ogni risultato riportato in concorsi a cattedre e dice che se ne tiene conto in sede di incarichi e supplenze. Già oggi, credo che si tenga conto di tutti i titoli nella graduatoria. Allora è un invito a tenerne conto. Questo è il significato della proposta di legge. L'esame di abilitazione è sempre quello.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Volevo richiamare l'attenzione della Commissione sull'ultimo comma dell'articolo unico. « È data facoltà all'interessato di avvalersi, ai fini degli incarichi e supplenze della valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre, del miglior voto d'esame conseguito ».

Questo è il punto delicato della questione. Qui si dovrebbe dire: « oltre che della abilitazione », perché l'abilitazione è quella che è: una. L'esame di abilitazione è dato una sola volta ed il voto non può essere modificato, anche se gli altri risultati conseguiti dovessero essere migliori.

Nessuna obiezione, invece, per quanto concerne il primo comma. Il Ministero sarà sovraccaricato da questo impegno di rilasciare ulteriori attestazioni, ma non viene compromessa l'impostazione attuale.

CAIAZZA. La nuova legislazione stabilendo un esame unico, cioè un'abilitazione unica, ha chiarito la situazione ed evidentemente da oggi in poi, per coloro che hanno conseguito questa abilitazione, il problema non si pone più. Il problema invece riguarda coloro che in precedenza avevano sostenuto vari esami di abilitazione o per meglio dire, vari esami di concorso, dai quali risultati poteva scaturire o la vittoria assoluta del concorso, o la dichiarazione di idoneità, o una dichiarazione di abilitazione. E si poteva verificare il caso di professori che avessero veramente più abilitazioni. D'ora in poi questo non è possibile, e quindi si tratta di un provvedimento che mira soltanto a chiarire certe situazioni pregresse.

PITZALIS. Anche adesso l'abilitazione può presentare delle ripetizioni, dato che si può avere un'abilitazione per lettere italiane e latino, e un'abilitazione in greco e latino. Evidentemente sono due abilitazioni diverse e distinte.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono sempre abilitazioni che riguardano gruppi di materie comuni, per esempio, al ginnasio e al liceo classico. Uno poteva aver conseguito l'abilitazione per

il ginnasio, con valore anche per il liceo. Poi, facendo un esame ulteriore, si poteva benissimo verificare il caso che venisse rilasciata un'ulteriore abilitazione per il liceo. E allora questo professore si veniva a trovare in possesso di due abilitazioni che valevano per gli stessi istituti. Di conseguenza si poteva verificare che nelle stesse condizioni un candidato si potesse trovare in possesso di due tipi di abilitazione: quella conseguita per prima e un'altra ottenuta con un punteggio superiore, ma successivamente, e quindi praticamente non utilizzabile ai fini dei concorsi e degli incarichi, per i quali doveva essere considerata valida soltanto la prima.

Da oggi in poi questo non è più possibile, perché gli esami di concorso non sono più abbinati alle abilitazioni e rimane soltanto il certificato di abilitazione che è il presupposto alla partecipazione, alla ammissione all'esame di concorso.

Ciò premesso, mi sembra che lo spirito del disegno di legge sia di venire incontro a tutti coloro che si sono trovati regolati da una legislazione ormai superata; solo per costoro, allora, vale questa proposta di legge. E in tal caso, secondo me, dovrebbe essere migliorato il testo, chiarendo che questo vale per coloro che hanno conseguito quelle abilitazioni anteriormente alla legislazione attuale.

Per il futuro il discorso è diverso. Oggi, quando si partecipa ad un concorso si deve avere, evidentemente, già una abilitazione per la quale ci sono degli esami appositi.

CODIGNOLA. Io volevo più o meno confermare quanto diceva il collega Caiazza. Mi sembra che la proposta di legge dei colleghi Fusaro, Colleselli e Baldelli, voglia sistemare la posizione di coloro che abbiano conseguito abilitazioni in concorsi nazionali secondo il vecchio sistema. Allora si può riconoscere che coloro che in un concorso ebbero un determinato punteggio se ne possano giovare nel conferimento degli incarichi; mi pare invece che da quando si è istituita l'abilitazione decentrata, la proposta di legge non possa praticamente poi trovare applicazioni.

Se il provvedimento riguarda solo il passato, inoltre, andrebbe indicato che si applica fino al momento dell'entrata in vigore della legge che ha sostituito l'abilitazione decentrata, e in questo limite mi sembra accettabile; se, invece, riguarda anche il futuro, desidererei maggiori chiarimenti dal proponente e dai relatori.

ROFFI. Mi pare che le parole dette dal Presidente chiariscano il problema e rendano forse inutili la perplessità dei colleghi Codi-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1961

gnola e Caiazza. Il testo della legge dice semplicemente di considerare i titoli ottenuti nei concorsi, la votazione, per essere più esatti, ottenuta nei concorsi quale titolo ai fini degli incarichi e supplenze. È evidente che la base per la graduatoria resta sempre l'abilitazione, ma oggi il concorso ha una importanza maggiore che per il passato, in quanto nel passato l'esame di concorso conteneva l'abilitazione, mentre oggi non la contiene più. Infatti l'abilitazione è unica mentre il concorso dà la specializzazione per quelle materie che costituiscono quella determinata cattedra ed ha quindi un grado di specializzazione superiore.

Non c'è tuttavia motivo di turbamento se, ai fini degli incarichi e delle supplenze per quella materia che corrisponde esattamente al concorso, il voto conseguito a tal fine possa avere per il Ministero e quindi in sede di emanazione dell'ordinanza incarichi e supplenze una valutazione complementare, rispetto alla abilitazione, che è sempre il titolo base per entrare nella graduatoria.

Io sono favorevole ad approvare la proposta di legge, con l'invito al Ministero di includere d'ora in poi, nella valutazione dei titoli per la graduatoria degli abilitati, anche la valutazione di un titolo derivante dall'approvazione in un esame più specialistico dell'abilitazione stessa.

CERRETI ALFONSO. Sono d'accordo con l'onorevole Pitzalis e con l'onorevole Codignola quando dicono che questa legge si potrebbe riferire al passato e non alle situazioni che possono determinarsi oggi. Si deve tener conto che il voto riportato nei concorsi non è titolo a sé stante e come tale non è soggetto a valutazione. Il voto riportato agli esami, senza essere tradotto in una idoneità, non ha valore di per sé. Secondo me potrebbe trattarsi di un titolo da utilizzarsi soltanto per concorsi relativi allo stesso tipo di cattedra.

ROMANATO. Dopo i chiarimenti dati, io sono d'accordo nell'approvazione della proposta di legge in discussione.

Prima che entrasse in vigore la legge n. 1440, un candidato poteva partecipare a più esami di concorso, in cui conseguiva punteggi anche di abilitazione che si differenziavano tra loro. Non si capisce perché debba essere considerato valido solo il primo punteggio conseguito, che può benissimo essere bassissimo, e non valido il successivo, anche se non valido agli effetti dell'abilitazione.

Un candidato poteva fare due concorsi e conseguire, insieme con l'idoneità, punteggi diversi nelle prove d'esame, che hanno va-

lore evidente di punteggi di abilitazione, anche se non erano rilasciati con questo specifico titolo.

PITZALIS. Io sostengo che se approviamo questa legge nessuna differenza può essere fatta tra esame di abilitazione, secondo il vecchio sistema, ed esame di abilitazione col sistema decentrato. Secondo il vecchio sistema, la facoltà di fare l'esame di abilitazione senza partecipare al concorso a cattedre, anche quando l'esame era di cattedre nazionali, dipendeva dalla volontà del candidato. Il candidato poteva presentarsi all'abilitazione e non al concorso a cattedre e conseguire esclusivamente il voto di abilitazione. Il voto dell'abilitazione era unico e valeva per i successivi esami di concorso, ma anche col sistema decentrato il voto dell'abilitazione, una volta conseguito, rimane l'unico valido per i successivi concorsi.

In passato si conseguivano più abilitazioni con diversi esami. Vi erano degli esami che avevano un duplice valore: per esempio, l'esame di italiano, latino, greco, storia, geografia che abilitava all'insegnamento nel ginnasio e così a quello delle lettere classiche nei licei. Ma le abilitazioni erano sempre singole, per singole materie, e valevano per l'iscrizione nell'albo dei provveditorati agli studi. È questo il concetto sostanziale. Quando uno consegue l'abilitazione, si iscrive nell'albo degli abilitati per l'esercizio professionale dell'insegnamento; e si scrive con la data e con il punteggio che ha conseguito nell'esame di abilitazione. Quel punteggio è il coefficiente che gli dà la possibilità di essere nominato primo o secondo agli effetti dell'incarico o della supplenza. E non può essere mutato con successivo esame.

Se, fermo restando il valore dell'esame di abilitazione, una volta conseguita, vogliamo anche valutare l'altro esame come un di più, sono d'accordo. Ma la proposta di legge, così come è fatta, non dice questo.

ROMANATO. Quando un candidato partecipava ad un esame di concorso di fatto il ministero rilasciava una dichiarazione, in cui specificava il risultato conseguito.

PITZALIS. Solo se il candidato conseguiva l'idoneità, altrimenti non poteva essere rilasciato alcun certificato.

CODIGNOLA. Se in sede di concorso il candidato otteneva una abilitazione, questa non valeva come tale, ma era un punteggio superiore a quello precedente.

PITZALIS. Non discuto di questo; dico soltanto che quel punteggio non è valido come titolo di abilitazione.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1961

PRESIDENTE. Cerchiamo di giungere ad un chiarimento sul significato di questa proposta di legge. Nel primo comma viene riconosciuto a chiunque abbia partecipato ad un concorso il diritto di avere una attestazione del ministero, qualunque sia il risultato ottenuto, mentre attualmente solo in caso di idoneità viene rilasciato un apposito certificato.

Il secondo comma prevede che, nella valutazione dei titoli ai fini dei concorsi a cattedre e degli incarichi e supplenze, si tenga conto non soltanto del voto d'abilitazione, ma anche delle eventuali migliori votazioni ottenute negli altri concorsi; questa è secondo me, l'interpretazione della legge, che se risulta poco chiara, possiamo rendere più esplicita.

La legge dà facoltà all'interessato di avvalersi del miglior voto conseguito nei concorsi a cattedre, cioè riconosce a tutti coloro che partecipano ad un concorso il diritto di presentare anche le votazioni ottenute in altri concorsi ai fini degli incarichi e delle supplenze e della valutazione dei titoli nei concorsi.

La legge innoverebbe se volesse sostituire il voto ottenuto nell'esame di abilitazione, con il voto di concorso superiore al voto di abilitazione, ma non questo quel che si chiede. Questo è il punto su cui non ci si intende.

DE GRADA. Dovremmo dire: « del miglior voto conseguito in successivi esami », perché mi pare che questa formulazione chiarisca quanto vogliamo.

Vi sono parecchi casi di persone che si sono presentate a molti esami di concorso, che hanno maturato la loro preparazione, e mi sembra ingiusto che non si tenga conto del progresso ottenuto, mentre mi sembra opportuno che nelle graduatorie per incarichi e supplenze si abbia il quadro della preparazione culturale di questa categoria, in luogo di tener conto di un voto soltanto, quello di abilitazione, che può essere stato conseguito all'indomani dell'uscita dall'università e che può essere anche il più basso che il candidato abbia conseguito: è evidente infatti che presentandosi successivamente a più concorsi si acquisisca una preparazione maggiore.

ROMANATO. Nello spirito dei proponenti della legge lo avvalersi del miglior voto d'esame conseguito agli effetti della impostazione delle graduatorie è fondamentale, e questo secondo voto ha valore di abilitazione per entrare nelle graduatorie degli incarichi e supplenze: questo è il problema che pongono i proponenti e sul quale concordo perfettamente, altrimenti questo voto costituirebbe uno dei tanti titoli, ma non il titolo base.

BALDELLI, Relatore. In questa discussione sono state dette molte cose interessanti, ed è stato approfondito un problema, che scendeva dall'intento di questa proposta di legge; le obiezioni più notevoli che sono state sollevate contro lo spirito della proposta di legge sono quelle del collega Pitzalis, che io accetto tutte sul piano formalistico e nel rispetto letterale della legislazione vigente, ma che non posso accettare nella sostanza, perché, riguardo a proposizioni di tal genere, dovremmo dichiarare la nostra incompetenza.

È vero che la questione della abilitazione è regolata tecnicamente in maniera uniforme per tutte le professioni, ma mi permetto far notare che, nel nostro settore, quando un candidato sostiene un nuovo esame nella stessa disciplina per la quale ha conseguito l'abilitazione, ciò deve risultare ai fini della eventuale conseguimento di una cattedra o dell'assegnazione di incarichi e supplenze.

Un'altra osservazione che va pure fatta è che evidentemente noi non avremmo questo problema se nell'ambito dell'istruzione secondaria non fosse accaduto quello che è accaduto: cioè che lo Stato ha lasciato decine di migliaia di persone in una situazione di precarietà per lunghissimo tempo. Se non ci fosse stata questa piaga del suppletato di proporzioni così vaste, noi non avremmo oggi un problema in piedi, anche coi difetti dei sistemi usati fin adesso per l'abilitazione. Abbiamo una massa di persone che vanno tutte alla ricerca di titoli che stabiliscano un diritto di priorità a possibili future sistemazioni.

È morale, di fronte a questa situazione, che noi neghiamo a chi ha dato dimostrazione di aver migliorato sostanzialmente le proprie cognizioni e la propria cultura, la possibilità di avvalersi di questa conquista? E magari noi premiamo una persona pigra, che dalla laurea in poi è stata dieci anni senza fare un esame di abilitazione, e puniamo il giovane che subito dopo la laurea ha conquistato la sua abilitazione, sia pure con un voto minimo. Io credo equo e morale un provvedimento che intenda risolvere il male alla radice e dia la possibilità di valutare il miglior voto a tutti i fini. Ed elimineremo così un grave scopenso che si è determinato.

Vogliamo mettere un punto fermo nella materia delle abilitazioni, da quando la legge fa obbligo che per presentarsi a un concorso occorre avere sostenuto l'esame di abilitazione e averlo superato? Può essere un criterio logico, perché da quel giorno anche per la professione d'insegnante, di docente delle scuole medie, si stabilisce la stessa pro-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1961

cedura prevista per le altre professioni: per il medico, per l'ingegnere, ecc. Ma fino a quel giorno ciò non si è verificato, e l'organizzazione dello Stato è responsabile della confusione che si è venuta a creare, per cui credo che sarebbe giusto modificare la valutazione attuale dei titoli.

Secondo me il principio fondamentale è che non vadano trascurati i voti degli esami e l'anzianità di servizio. Invece con la farragine di leggi e leggine che sono state fatte, che hanno determinato posizioni precostituite, finisce che questi due elementi non sono oggi determinanti, ed accade che si può essere più anziani, che si può avere maggiori meriti per un migliore risultato conseguito all'esame e che si finisce tranquillamente buoni ultimi in una graduatoria.

Concludendo, poiché io non mi sento preparato a una formulazione diversa, migliorativa, più precisa e che possa accogliere l'opinione di tutta la Commissione, mi permetterei chiedere il rinvio della discussione per vedere di trovare una formulazione che corrisponda alle varie esigenze.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Un suggerimento soltanto. Potremmo formulare il secondo comma dell'articolo unico nel seguente testo: « È data facoltà all'interessato di avvalersi ai fini degli incarichi e supplenze e della valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre, oltre che del voto di abilitazione, anche del miglior voto d'esame conseguito in successivo concorso ».

Con tale formulazione noi non offenderemo il principio dell'immutabilità del voto di abilitazione, così come avviene per il voto di laurea, ma daremo a colui che ha conseguito un miglior voto in concorso successivo, qualche cosa in più, come titolo supplementivo.

LIMONI. Lo spirito della proposta di legge è, in primo luogo, che se successivamente alla abilitazione gli interessati hanno partecipato ad altri concorsi e hanno ottenuto dei punteggi tali da non consentire il conseguimento della cattedra, né l'idoneità, ma comunque superiori ai sei decimi e migliori di quelli conseguiti prima, se ne possano avvalere. Ma tutto questo sposta l'ordinamento in atto, per cui bisognerebbe modificarlo in termini chiari, cosa che non fa la proposta di legge in discussione col suo articolo unico così formulato.

Si deve modificare l'ordinamento nel senso che le abilitazioni per le medesime materie, per i medesimi gruppi di materie, si possono conseguire più volte e colui che vi partecipa ha diritto di avvalersi, ai fini degli incarichi,

del miglior voto conseguito nei diversi esami di abilitazione che ha sostenuto.

Secondo, e sarebbe un ripiego, dire: va bene, fino adesso nessuna certificazione era rilasciata, d'ora in avanti, invece, pur ritenendo fermo che come abilitazione vale quella conseguita la prima volta, e non le altre, si riconoscano queste ultime come titolo che può essere valutato insieme con tutti gli altri titoli agli effetti del punteggio per la graduatoria degli incarichi e supplenze. Nel primo caso bisogna trasformare questo articolo e dire chiaramente ciò che vogliamo. Nel secondo caso potrebbe anche essere lasciato così, dicendo, però, con più chiarezza che si intende che il Ministero possa rilasciare questi attestati di partecipazione all'esame con il voto conseguito.

PITZALIS. Vorrei fare una domanda. Se un tale partecipa per la seconda volta ad un esame ed è bocciato, che cosa avviene? È annullata anche la precedente valutazione?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho ascoltato tutte le argomentazioni e le riflessioni che sono state fatte sulla proposta di legge in discussione, che si presenta — lo devo dire — in forma modesta e timida, ma ha un valore decisamente rivoluzionario e una notevole gravità. Quindi richiamo l'attenzione della Commissione sulla necessità che si trovi l'esatta impostazione affinché la proposta di legge possa avere il suo corso.

Precedentemente le operazioni di abilitazione avvenivano in questo modo: il candidato poteva partecipare a un concorso e se non vinceva la cattedra ma superava gli esami, veniva dichiarato abilitato, iscritto nell'albo degli abilitati ed il voto conseguito era il suo voto di abilitazione che lo facoltizzava per l'esercizio professionale. Successivamente poteva partecipare ad altri concorsi dello stesso tipo, ma non per l'abilitazione; era considerato un abilitato che partecipava al concorso per la cattedra. Se non lo vinceva, non veniva rilasciato alcun titolo dei voti conseguiti in questo esame. Se otteneva l'idoneità, questa era un titolo che poteva essere rivendicato e presentato al Provveditorato per avere la supplenza o l'incarico, e anche per ulteriori provvidenze che avrebbero potuto farlo pervenire alla cattedra.

Oggi si dà l'abilitazione decentrata, che è titolo abilitante per la professione e, dopo averla conseguita, si può partecipare solo ai concorsi per cattedre, e non per una nuova abilitazione. Se ad un certo momento noi ammettessimo che hanno valore abilitante i risul-

tati di esame dopo avere già riportato l'abilitazione, noi fermeremmo tutti i concorsi che sono stati fatti e che non hanno preso assolutamente in considerazione il candidato già abilitato per una ulteriore valutazione, ma per la cattedra. Così sono stati fatti i concorsi e nessuno può modificare risultati ormai definitivi.

Io avevo pensato che i proponenti avessero un duplice obiettivo da raggiungere: anzitutto, per chi volesse avvalersi nei successivi concorsi di risultati che fossero migliorativi rispetto all'abilitazione, ma che non avessero permesso il conseguimento della cattedra, questi titoli potessero essere offerti alle Commissioni di concorso per migliorare il punteggio. Di fronte a questa proposta, il ministero avrebbe la preoccupazione di dover rilasciare molti attestati con un superlavoro notevole; però l'amministrazione deve servire il cittadino e deve superare questa difficoltà: se si è fatto un concorso, si ha diritto di avere il certificato dei voti conseguiti e l'amministrazione lo deve dare, ferma restando, però, l'abilitazione.

L'altro obiettivo che forse i proponenti — anzi, senza forse, perché l'onorevole Baldelli è stato sufficientemente chiaro — vogliono raggiungere è quello di migliorare la situazione di fronte ai provvedimenti che stanno per essere presentati: avendo avuto una abilitazione piuttosto bassa, e avendo superato altre prove di esame con risultati migliori, dovrebbero poter utilizzare questo miglior punteggio, perché la semplice abilitazione non sarebbe sufficiente a farli rientrare nella sfera di applicazione di quei tali provvedimenti in corso. Di fronte a questo obiettivo devo dire che rimane la preoccupazione, l'impossibilità, per le considerazioni di prima.

Vorrei offrire alla Commissione per lo meno una forma di compromesso, sempre per cercare di aiutare al massimo chi ha ben meritato e ha dato dimostrazione di responsabilità, cercando di migliorare la propria posizione. Si mantenga la proposta di legge, e si ratifichi l'impegno da parte del Governo di rilasciare gli attestati, che potranno essere aggiunti al titolo di abilitazione e valutati per il conferimento di supplenze e incarichi. E quando giungeremo all'atteso provvedimento per l'inquadramento del personale insegnante non di ruolo la Commissione potrà prendere responsabilmente posizione e richiamare l'attenzione sulla possibilità di valutare anche questi titoli. In questo modo non rivoluzioniamo tutta la materia e diamo una ciambella di salvataggio anche a quelli che navigano in un mare un po' difficile pure avendo buone braccia.

ROFFI. Siccome c'è stata una richiesta di rinvio, vorrei motivare la mia adesione alla richiesta stessa.

Le argomentazioni degli onorevoli Baldelli e Limoni mi hanno convinto che è opportuna — contrariamente anche all'avviso del Sottosegretario — una ulteriore riflessione per arrivare, se sarà possibile, a una formulazione tale che consenta che il voto conseguito in concorsi specifici a cattedre, che sono poi gli stessi per i quali si adisce all'incarico o alla supplenza, abbia un valore preminente rispetto all'abilitazione. È evidente che l'abilitazione è un titolo generico, che abilita per una serie di materie che danno adito a vari concorsi; è altrettanto evidente che il voto conseguito in un esame specifico per quelle cattedre non può non avere valore di capacità superiore allo stesso titolo di abilitazione.

Io ritengo che la proposta di rinvio dell'onorevole Baldelli sia utile ed opportuna, ed auspico che i proponenti studino un testo rispondente a questi fini: io sono per una soluzione radicale del problema.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta per consentire una migliore formulazione del testo della proposta di legge in base alla lunga discussione svoltasi.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Provvidenze per la lotta anti-termiteca (1257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi, Ripamonti e Misasi: Provvidenze per la lotta anti-termiteca.

Ricordo che la Commissione aveva già iniziato la discussione del provvedimento, arrestandosi per il parere contrario della V Commissione Bilancio.

Io ho tuttavia portato nuovamente il provvedimento all'ordine del giorno affinché sia appunto esaminata la possibilità di rimuovere gli ostacoli di natura finanziaria.

L'onorevole Gagliardi, proponente, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

GAGLIARDI. L'« iter » della mia proposta di legge si è interrotto, perché la Commissione Bilancio ha espresso su di essa parere contrario: se il Governo ritiene di cogliere la positività della mia proposta e di intervenire con

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1961

l'autorità, che gli è propria presso gli uffici del tesoro, affinché reperiscano il necessario finanziamento, può aprire in tal modo una via di uscita alla soluzione del problema: il Sottosegretario Badaloni dichiarò nella precedente seduta che il Ministro della pubblica istruzione era favorevole al provvedimento e ne incoraggiò l'ulteriore corso.

D'altra parte non mi sembra proficuo lo stralcio di alcuni articoli, di quelli ad esempio che si riferiscono ad altre leggi, come è l'articolo 3 che riguarda l'applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640.

La mia intenzione era stata di affrontare organicamente il problema, che investe direttamente le nostre abitazioni, i nostri edifici, le nostre biblioteche, i nostri archivi, il nostro patrimonio artistico: il Governo conosce le sue responsabilità e, concludendo, io mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei dire al proponente collega Gagliardi, affinché il suo intento non vada deluso, che la speranza di ottenere il finanziamento noi la abbiamo ancora e che talvolta, sebbene raramente, questa speranza si concretizza.

In questo caso abbiamo già discusso la proposta di legge e la Commissione ha mostrato di essere favorevole al contenuto della proposta stessa; solo che l'iter della legge non procedette immediatamente perché vi era il parere contrario della Commissione Bilancio; non vorrei ora che si addossasse alla nostra Commissione la responsabilità di non avere corrisposto alle intenzioni della proposta di legge, il cui finanziamento abbiamo chiesto, senza ottenerlo, e che chiediamo tuttora.

Ritengo che per rispondere alle intenzioni e alle esigenze della proposta Gagliardi, che noi sentiamo, la soluzione migliore consista in un voto unanime della Commissione, ove essa lo creda opportuno, verso il Governo affinché studi il problema assieme al relatore e si adoperi per risolvere gli ostacoli di indole finanziaria.

La nostra Commissione ha il dovere di tutelare il patrimonio artistico nazionale, ed io devo ringraziare l'onorevole Gagliardi, per averci dato un mezzo col quale far pressione presso il Governo al fine di risolvere un problema, riguardo al quale, vi è notevole urgenza.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Prima che risponda il Governo, ai fini della mia responsabilità, se permettete vorrei puntualizzare il pensiero della Commissione, anche per un dato storico, in maniera tale che il Sottose-

gretario di Stato onorevole Elkan possa meglio decidere.

Durante la discussione passata, emersero i seguenti punti: primo, l'intera Commissione si dichiarò favorevole a risolvere il problema, forse in termini ancora più vasti di quelli proposti dal collega onorevole Gagliardi.

Secondo, lo stesso Governo si dichiarò favorevole, non solo ad esaminare o a rivedere il provvedimento, ma a dare il suo contributo per la soluzione definitiva del problema nei termini prospettati dalla proposta di legge Gagliardi.

Terzo, la Commissione riconobbe l'esistenza del nesso tra il problema degli alloggi dichiarati inabitabili in seguito alla invasione termiteca e il problema della sicurezza del patrimonio culturale artistico e bibliografico dello Stato, un nesso veramente solido, anche se poi le termiti lo distruggono...

Su questi tre punti il parere della Commissione fu unanime. Ci furono dei dissensi soltanto per la composizione della commissione per lo studio e il coordinamento dell'azione da svolgere per l'attuazione della lotta antitermitica. E il proponente suggerisce di rivedere quel parere in maniera tale che i dissensi sulla composizione della commissione non impediscano la soluzione dell'intero problema.

Precisati questi punti, mi unisco alla preghiera dell'onorevole Presidente: che il Governo si faccia promotore di quante iniziative ritenga possibili, affinché il problema trovi la sua adeguata soluzione, anche nei limiti prospettati dalla proposta di legge Gagliardi. A mio parere il problema ha conseguenze molto più vaste che non siano quelle configurabili con i cinque miliardi proposti dall'onorevole Gagliardi.

MARANGONE. Io desidererei che fosse inserita nell'appello che noi poniamo all'ordine del giorno, la preghiera al Governo di rivedere tutta la situazione, tenendo conto di un fatto sentimentale: nell'anno del centenario dell'unificazione del nostro paese, noi non possiamo tranquillamente continuare a ignorare che il patrimonio artistico più bello che noi abbiamo sia dimenticato per una piccola somma di pochi miliardi che si possono recuperare facilmente.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Io ho il piacere di riconfermare la buona disposizione del Governo, che la mia collega onorevole Badaloni ebbe ad annunciare, a risolvere in tutti i modi questo

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1961

importante problema e a favorire l'iter legislativo della proposta di legge Gagliardi.

Debbo avvertire la Commissione che siamo di fronte a una proposta di legge che non è di competenza esclusiva del Ministero della pubblica istruzione, ma è anche di competenza del Ministero di grazia e giustizia per gli archivi notarili, del Ministero dell'agricoltura e del Ministero dei lavori pubblici per una serie di provvidenze che sono state proposte per risanare e salvaguardare edifici che siano stati aggrediti da queste pericolose termiti.

Evidentemente la proposta di legge Gagliardi deve trovare un suo finanziamento che sia concordato tra le amministrazioni interessate.

Io mi metto a completa disposizione, in collegamento con il relatore e i presentatori, per vedere di coordinare le competenze delle varie amministrazioni, per giungere ad un risultato positivo nei confronti del Ministero del Tesoro, onde trovare un finanziamento che, a quanto mi risulta da una nota, non è affatto superiore alle necessità.

PRESIDENTE. Si rimane dunque con l'intesa che seguiranno gli opportuni contatti del proponente e del relatore con il Governo per disincagliare, se possibile, la proposta di legge. Il seguito della discussione è quindi rinviato a data da destinarsi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Collocamento nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici del personale tecnico di ruolo speciale transitorio degli Istituti e delle scuole di istruzione tecnica » (2356):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, De Lauro Matera Anna, Ermini, Franceschini, Fusaro, Grezzi, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Rivera, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Seroni e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI